



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 5
ARENELLA VOMERO
Servizio Attività Tecniche**

ORDINANZA N. 05 DEL 09/02/2016

OGGETTO: Parziale modifica alla O.D. n. 064 del 03.02.2016 - Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per la delocalizzazione provvisoria del mercato di via Annella di Massimo in via Nicola Antonio Zingarelli.

I L D I R I G E N T E

Premesso che con l'Ordinanza Dirigenziale n. 064 del 03.02.2016 è stato istituito uno specifico dispositivo di traffico temporaneo per consentire l'esecuzione dei lavori di riqualificazione stradale nella storica via Annella di Massimo e la conseguente delocalizzazione delle attività mercatali in via N.A. Zingarelli;

Considerato che a seguito dei colloqui intercorsi con la Polizia Locale si è ravvisata la necessità di rettificare la fascia oraria di vigenza del dispositivo di traffico di cui in premessa, portando l'orario di inizio dalle ore 8.00 alle ore 7.00;

Ritenuto pertanto necessario attuare la disciplina di traffico temporaneo di cui alla parte dispositiva del presente atto;

Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" che l'impresa esecutrice dei lavori avrà cura di attuare;

Vista la disposizione del Vice-Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. n. PG/2014/0291749 del 09/04/2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del C.d.S.;

Visti il decreto legislativo 285/1992 e il decreto legislativo 267/2000;

Nel confermare l'intero contenuto della parte narrativa e dispositiva della Ordinanza Dirigenziale n. 064 del 03 febbraio 2016, con la sola eccezione della fascia oraria ivi riportata,

ORDINA

ISTITUIRE in via Nicola Antonio Zingarelli, a partire dal giorno 08.02.2016 e fino al termine dei lavori (presumibilmente n. 180 giorni naturali e consecutivi), il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata nella fascia oraria 7.00-16.00.

L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e l'eventuale ripristino della segnaletica preesistente sono a carico della impresa esecutrice dei lavori.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

**IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi**